



26-09-2016    ORGANI ISTITUZIONALI            INCARICHI  
AMMINISTRATORI  
DELEGHE  
COMPATIBILITA'

#### Quesito

Un consigliere comunale di Isernia ha avuto un incarico dal Sindaco precisamente con Decreto n. 13 del 02/9/2016 una delega in materia di bilancio. Si chiede di sapere se questo incarico rende incompatibile la sua partecipazione alla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Bilancio e Programmazione", ed all'eventuale presidenza della stessa.

#### Risposta

Preliminarmente si deve precisare che l'art. 6 del tuel, prevede che, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi. Nell'ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile la disciplina di deleghe ai consiglieri, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce e non vi siano commistioni con l'attività di altri organi come la giunta o i dirigenti. Quale criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. È escluso pertanto che il consigliere delegato possa partecipare alle sedute della giunta, che abbia poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri. In questo senso si è espresso Il TAR Toscana con sentenza n. 1248/04 del 27 aprile 2004 che ha ritenuto che lo statuto (...) possa prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco che ne è titolare". Alla luce di questi principi il consigliere con delega da parte del sindaco in materia di bilancio può sicuramente far parte della commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" in considerazione anche della competenza specifica derivante dalla delega ricevuta, purché siano chiaramente definite e delimitate le competenze palesemente distinte da quelle dell'assessore al bilancio che ha una competenza "politica" diretta sulla materia. Non appare, però opportuno, che il delegato rivesta l'incarico di presidente della commissione in considerazione del ruolo istituzionale di tale incarico con funzioni di garanzia e di neutralità dovendo mantenere un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.